



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class.* 34.43.01 / fasc. ABAP (Giada) 15.23.1

*Allegati:*

*All'* Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro della cultura  
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

*All'* Ministero della transizione ecologica  
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[ID\_VIP 5428]  
(cress@pec.minambiente.it)

*Alla* Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)  
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

*Oggetto:* **PROVINCIA DI NUORO (Comuni di Aritzo e Gadoni): Concessione mineraria per l'estrazione e valorizzazione di materiali di ferro "GIACURRU" finalizzata allo sfruttamento del giacimento residuo ed al ripristino ambientale.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23)

Proponente: Sabbie di Parma S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

*e.p.c.*

*All'* Ministero della transizione ecologica  
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS  
[ID\_VIP 5428]  
(ctva@pec.minambiente.it)

*e.p.c.*

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Sassari e Nuoro  
(mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it)



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*MA*  
08/02/2022

e.p.c.

*M* Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione generale ABAP  
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e.p.c.

*M* Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
della Direzione generale ABAP  
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTA** la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*.

**VISTO** il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali”*.

**VISTO** il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

**VISTO** il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020.

**VISTO** il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*, registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n.

2

*MA*



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

08/02/2022

*J*



236.

**VISTO** il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), in particolare l'articolo 17-undecies, Regime transitorio in materia di VIA, il quale stabilisce che "1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 ...".

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

**CONSIDERATO** che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013).

**CONSIDERATO** quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

**CONSIDERATO** quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015, avente ad oggetto "MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 32 del 20/07/2018, avente



ad oggetto *“Problematiche relative al flusso documentale. Normalizzazione delle procedure”*.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 35 del 05/08/2020, avente ad oggetto *“Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Indicazioni urgenti in attesa della Legge di conversione”*, in particolare alla p. 7.

**CONSIDERATO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

**CONSIDERATO** che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari* definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme Tecniche di Attuazione, articoli 48 e 51).

**CONSIDERATO** che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il *“Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014”*, disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014.

**CONSIDERATO** che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica *“... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...”*.

**CONSIDERATO** che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante *“Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari”* (cosiddetto *Repertorio del Mosaico 2016*), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il *“Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016”*, disponendone la pubblicazione sul BURAS.

**CONSIDERATO** che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera *“... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...”*.

**CONSIDERATO** che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell'11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un *addendum* al *Repertorio del Mosaico 2016* per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo.

**CONSIDERATO** che **Sabbie di Parma S.r.l.**, con nota prot. n. 1 del 10/07/2020, ha presentato istanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito *“Direzione generale ABAP”*), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per lo studio di fattibilità tecnico economica per il rilascio della **Concessione mineraria per l'estrazione e valorizzazione di materiali di ferro "GIACURRU" finalizzata allo sfruttamento del giacimento residuo ed al ripristino ambientale**, localizzato nei comuni di Aritzo e Gadoni, in provincia di Nuoro.

**CONSIDERATO** che l'intervento in valutazione consiste nella ripresa della coltivazione di una miniera per l'estrazione di minerale di ferro (magnetite ed ematite), situata in località Giacurru, in agro dei Comuni di

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

\*



Aritzo e Gadoni (NU), da cui dista rispettivamente 5,8 Km e 2 Km, su un'area pari a 49 ha e collocata a una quota media di circa +900 m. s.l.m. La previsione del periodo di attività è di dieci anni. Sono previste la sistemazione esterna e la coltivazione in sotterraneo dei tre cantieri denominati "Perdabila" e "Perdabila alta", in territorio di Aritzo, e "Mamoini", in territorio di Gadoni. L'estensione delle aree effettivamente interessate dai lavori minerari è pari, rispettivamente, a 2,8 ha per il cantiere di Perdabila, 1 ha per quello di Perdabila Alta e 1 ha per quello di Mamoini. Il metodo previsto per la coltivazione del giacimento in sotterraneo è quello della coltivazione in ritirata per "Camere, Pilastrini e Solette", con eventuale ripiena parziale delle camere. Nello specifico si prevedono le seguenti opere: - all'esterno: lavori di messa in sicurezza e predisposizione dei cantieri con l'allargamento dei piazzali e il consolidamento dei versanti, mediante sbancamento e creazione di apposite gradonate; interventi di ripristino morfologico e ambientale delle aree già compromesse dai precedenti lavori; - in sotterraneo: standardizzazione delle dimensioni delle gallerie esistenti, attualmente aventi sezione 2m x 3m = 6 mq, con ampliamento a 5m x 5m = 25mq; realizzazione di nuove gallerie e prolungamento di quelle esistenti. Tali lavori sono limitati alle aree in cui si prevede la regolare ripresa della coltivazione a seguito di accurata esplorazione, constatazione della stabilità dei luoghi ed eventuale e accurata verifica delle strutture e dello stato di conservazione dei lavori esistenti. I lavori in sotterraneo avranno inizio a seguito del completamento dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza dell'area esterna. Il quantitativo residuo del giacimento è di circa 885.700 m<sup>3</sup>, pari a 3.100.000 t di materiale grezzo, mentre le riserve probabili ammontano a 1.857.000 mc pari a 6.500.000 t. Alla fine del periodo di coltivazione previsto (10 anni), la produzione complessiva ammonterà a 2.800.000 t. Sono parte integrante della proposta il progetto di ripristino morfologico e ambientale e un progetto di sviluppo sociale per la gestione e riconversione della concessione a fine coltivazione, con il recupero del villaggio Giacurru.

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. m\_amte.MATTM\_.RU.U.61332 del 04/08/2020, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza di VIA ..." e la pubblicazione sul proprio sito internet dedicato della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non tecnica e dell'avviso al pubblico.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 24887 del 25/08/2020, ha comunicato quanto segue:

*< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro che la Sabbie di Parma S.r.l., con nota prot. n. 1 del 10/07/2020, ha trasmesso anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) istanza di verifica di compatibilità ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 152/2006.*

*Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la nota prot. n. m\_amte.MATTM\_.RU.U.61332 del 04/08/2020 (allegata alla presente), ha comunicato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, che "il Progetto, lo Studio di impatto ambientale, la Sintesi non tecnica e l'avviso al pubblico, sono pubblicati sul sito web" dello stesso Ministero e la decorrenza dei termini procedurali di cui all'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 a far data dallo stesso 04/08/2020, avendo preliminarmente verificato la procedibilità della suddetta istanza.*

*Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che, stante il vigente modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. 104/2017 alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, la Società proponente non provvederà comunque alla consegna anche a codesto Ufficio del MiBACT di una copia digitale e/o cartacea della suddetta documentazione, ma lo stesso Ufficio dovrà provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite del sito web del medesimo Ministero, al seguente indirizzo:*

*www.va.minambiente.it => sezione "Procedure" => "Procedure in corso" => paragrafo "Valutazione*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



*Impatto Ambientale” => “Progetto” => “Concessione mineraria per l'estrazione e valorizzazione di materiali di ferro "GIARRUCU" finalizzata allo sfruttamento del giacimento residuo ed al ripristino ambientale”.*

*Alla Soprintendenza ABAP di Sassari si evidenzia, altresì, che la Sabbie di Parma S.r.l. con la documentazione allegata all'istanza ha prodotto anche copia della nota prot. n. 4281 dell'08/04/2019 di codesto stesso Ufficio periferico del MiBACT (allegata alla presente), recante “Comunicazione esistenza vincoli di competenza Parte II del D.Lgs. 42/2004” con riguardo ai beni culturali archeologici o paleontologici.*

*Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dalla ricezione della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.*

*Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it).*

*Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.*

*Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”.*

*A codesta Soprintendenza ABAP si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 06/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente l'eventuale comunicazione - nei termini stabiliti dall'articolo 24 (co. 3) del D.Lgs. 152/2006 - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della necessità di modificare e/o integrare lo Studio di Impatto Ambientale già presentato, ovvero l'espressione del parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni del Ministro ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. m, del DPCM n. 169/2019.*

*Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.*

*Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.*

*Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: [piero.aebischer@beniculturali.it](mailto:piero.aebischer@beniculturali.it)).*

*Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.*

**CONSIDERATO** che **Sabbie di Parma S.r.l.**, con l'istanza del 10/07/2020, ha trasmesso anche copia della nota prot. n. 4281 dell'8/04/2019 della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio indirizzata alla Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale e alla stessa Sabbie di Parma S.r.l., avente ad oggetto “... Comunicazione esistenza vincoli di competenza Parte II D.Lgs. 42/2004”, che di seguito si riporta integralmente:

*A*  
*MA*



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)



< Facendo seguito alla nota assunta agli atti con prot. 1739 del 12.02.2019, con cui codesto Ufficio inoltrava a questa Soprintendenza l'istanza di cui all'oggetto, si comunica quanto segue.

Si segnala che agli atti di questo Ufficio, nell'area interessata dalla concessione mineraria di cui all'istanza in oggetto, non ricadono né sono in corso di notifica vincoli di beni archeologici o paleontologici.

Ad ogni modo si rammenta che, qualora nel corso dei lavori inerenti le attività di estrazione si verificassero scoperte fortuite di beni di natura archeologica o paleontologica, è fatto obbligo ai sensi della normativa vigente (artt. 90 e ss. D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti >.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 26876 del 16/09/2020, ha chiesto nuovamente alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 9167 del 23/09/2020, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi:

< In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali e il SIA della Società Sabbie di Parma consultati da questo Ufficio tramite il sito web del MATTM, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione generale ABAP, Servizio V, (nota prot. 24887, pervenuta il 25.8.2020 ed assunta al protocollo di questo Ufficio con il n.8111 del 25.8.2020), si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare n. 5/2010 del 19.3.2010 del Direttore Generale PBAAC.

Descrizione sintetica dell'intervento in progetto.

Il progetto prevede la ripresa della coltivazione di una miniera per l'estrazione di minerale di ferro (magnetite ed ematite), situata in località Giacurru, in agro dei Comuni di Aritzo e Gadoni (NU), da cui dista rispettivamente 5,8 Km e 2 Km, su un'area pari a 49 ha e collocata a una quota media di circa +900 m. s.l.m. La previsione del periodo di attività è di dieci anni.

Sono previste la sistemazione esterna e la coltivazione in sotterraneo dei tre cantieri denominati "Perdabila" e "Perdabila alta", individuati al Foglio 24, Mapp. 32-parte e 33-parte in territorio di Aritzo, e "Mamoini", individuato al Foglio 8, Mapp. 22-parte in territorio di Gadoni. L'estensione delle aree effettivamente interessate dai lavori minerari è pari, rispettivamente, a 2,8 ha per il cantiere di Perdabila, 1 ha per quello di Perdabila Alta e 1 ha per quello di Mamoini.

Il metodo previsto per la coltivazione del giacimento in sotterraneo è quello della coltivazione in ritirata per "Camere, Pilastrini e Solette", con eventuale ripiena parziale delle camere.

Nello specifico si prevedono le seguenti opere:

- all'esterno: lavori di messa in sicurezza e predisposizione cantieri con l'allargamento dei piazzali e il consolidamento dei versanti, mediante sbancamento e creazione di apposite gradonate; interventi di ripristino morfologico e ambientale delle aree già compromesse da vecchi lavori;
- in sotterraneo: standardizzazione delle dimensioni delle gallerie esistenti, attualmente aventi sezione  $2m \times 3m = 6 m^2$ , con ampliamento a  $5m \times 5m = 25 m^2$ ; realizzazione di nuove gallerie e prolungamento di quelle esistenti. Tali lavori sono limitati alle aree in cui si prevede la regolare ripresa della coltivazione a seguito di accurata esplorazione, constatazione della stabilità dei luoghi ed eventuale e accurata verifica delle strutture e dello stato di conservazione dei lavori esistenti.

I lavori in sotterraneo avranno inizio a seguito del completamento dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza dell'area esterna.

Il quantitativo residuo del giacimento è di circa  $885.700 m^3$ , pari a 3.100.000 t di materiale grezzo, mentre le riserve probabili ammontano a  $1.857.000 m^3$  pari a 6.500.000 t. Alla fine del periodo di coltivazione



previsto (10 anni), la produzione complessiva ammonterà a 2.800.000 t.

Sono parte integrante della proposta il progetto di ripristino morfologico e ambientale e un progetto di sviluppo sociale per la gestione e riconversione della concessione a fine coltivazione.

Area funzionale beni archeologici

#### 1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

Si deve rilevare innanzitutto, come anche ricordato nella nota di codesto Servizio V in indirizzo, che la scrivente Soprintendenza, con nota prot. 4281 del 08.04.2019 ha già comunicato l'assenza di vincoli di tutela (il cui procedimento sia in corso o si sia concluso secondo i termini di legge) ai sensi della legislazione vigente all'interno dell'area oggetto dell'intervento e in relazione al patrimonio archeologico e paleontologico.

Sono altresì assenti beni di natura archeologica o paleontologica tutelati ope legis.

Nell'area circostante non si segnala la presenza di beni archeologici o paleontologici; il bene più vicino è il nuraghe Piscia Quaddu, situato in agro di Gadoni, a circa 1780 m in direzione NNE dall'area di intervento.

In relazione ai beni tipizzati e individuati dal PPR (così come individuati dall'art. 48 delle NTA dello stesso strumento di pianificazione), il Repertorio del Mosaico non riporta beni ricadenti nell'area oggetto dell'intervento. Anche in questo caso si sottolinea che il bene più vicino all'area di concessione è il nuraghe Piscia Quaddu (denominato semplicemente "Nuraghe" e identificato con codice univoco 2126 nel Repertorio di cui sopra).

#### 2. Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

Si segnala che nel 2000 la zona di agro confinante fra i comuni di Aritzo e Gadoni era stata già oggetto di specifica richiesta di concessione mineraria da parte della Società TRALMEC S.r.l. di Iglesias. Anche allora, evidenziando l'assenza di beni archeologici nell'area (più estesa rispetto a quella oggetto della presente valutazione), la ex Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro aveva concesso regolare nulla osta alle lavorazioni (nota prot. 2947 del 13.04.2000).

In relazione al patrimonio archeologico le criticità maggiori in relazione al progetto sono rappresentate dalle opere presso i cantieri di Perdabila e Mamoini. Per la messa in sicurezza delle gallerie esistenti n°20 (Cantiere Perdabila) e n°4 (Cantiere Mamoini) e l'adeguamento del piazzale antistante i lavori prevedono poderose opere di sbancamento con realizzazione di gradonata e conseguente arretramento dell'imbocco della galleria. Solo per la Galleria n°4 è prevista anche l'apertura di una nuova pista, ad una quota più elevata. Più circoscritti sono invece gli interventi nel cantiere di Perdabila Alta (Galleria n°41), dove si prevedono opere di sbancamento in misura più contenuta.

Area funzionale beni architettonici e paesaggio

#### 1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

##### 1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. Non sono presenti decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ricadenti nell'area interessata dall'intervento.

1.1.b. Indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

l'area è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. c (Rio Roia S'Abba e Rio de su Arosu) e g (formazioni vegetali giuridicamente ascrivibili alla categoria di bosco).

1.1.c. Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):

il Piano Paesaggistico Regionale relativo agli ambiti costieri è stato approvato con DGR n.36/7 del 5.9.2006. Nessuno dei comuni su cui si inserisce l'intervento in progetto ha provveduto all'adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici alla normativa regionale vigente in materia di pianificazione paesaggistica.

1.1.d. Norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

l'area è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 17, co. 3, lett. d (area a quota superiore a 900 m s.l.m.) e h (Rio Is Orroinas, Rio Su Sueredu, Riu Giacurri, Riu S'Arroa Linciola) delle NTA del PPR.



Per quanto attiene l'assetto ambientale l'area è caratterizzata da vegetazione a macchia e in aree umide e da praterie, e risulta pertanto sottoposta agli artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27, delle NTA del PPR, riguardanti rispettivamente le aree "naturali e subnaturali" (artt. 22-24), e le aree "seminaturali" (artt. 25-27). L'area di intervento fa inoltre parte delle aree di recupero ambientale (aree minerarie dismesse e discariche) ed è sottoposta agli artt. 41, 42, 43 delle NTA del PPR; l'area ricade all'interno delle aree vincolate per scopi idrogeologici ai sensi dell' art. 1 del R.D.L. 3267/1923 (art. 18 L. 991/1952) ed è sottoposta all'art. 45 delle NTA del PPR; per quanto attiene l'assetto storico culturale, l'area rientra tra i beni identitari ai sensi dell'art. 47, co. 3, lett. c, in quanto è compresa all'interno del parco geominerario ambientale e storico (DM 08.09.2016), facente parte delle aree produttive storiche, ed è sottoposta agli artt. 57, 58, 59 delle NTA del PPR.

1.1.e. Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

nell'area di intervento non sono presenti beni tipizzati e individuati dal PPR ai sensi dell'art. 48 delle NTA, il Repertorio del Mosaico non riporta beni ricadenti nell'area oggetto dell'intervento. Gli unici tre beni riportati nell'elenco citato sono la chiesa della Vergine Maria Assunta e un Nuraghe, situati in territorio di Gadoni e distanti entrambi oltre 1,8 km dal perimetro dell'area di intervento, in direzione NEE e NNE; la chiesa di San Michele Arcangelo, situata in territorio di Aritzo e distante oltre 6 km dal perimetro dell'area di intervento, in direzione NE.

## 1.2. Beni architettonici

1.2.a. Nell'area oggetto di intervento, ovvero nelle sue immediate vicinanze, non sono presenti beni dichiarati di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) o per cui sia stato avviato il procedimento di verifica o di dichiarazione di interesse, ai sensi della Parte II del Codice.

1.2.b. Nell'area oggetto di intervento, non sono presenti beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

1.2.c. Non risultano presenti vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici.

## 2. Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

### 2.1. Beni paesaggistici

2.1.a. Relativamente al contesto paesaggistico di riferimento, dall'analisi della documentazione resa disponibile e in particolar modo del S.I.A. e delle foto-simulazioni l'intervento in progetto presenta le seguenti criticità:

– Considerate le attuali condizioni dell'area in esame, il quadro degli interventi previsti non appare in contrasto con le NTA del PPR e sembra compatibile con le finalità di recupero ambientale, così come indicate nella normativa di settore vigente e nel P.R.A.E. (Piano Regionale delle Attività Estrattive, a cui il SIA fa esplicito riferimento).

Tuttavia si deve evidenziare che le opere necessarie per la messa in sicurezza dei piazzali e il rimodellamento dei profili delle scarpate comporteranno una considerevole movimentazione del terreno e una sua conseguente riconfigurazione morfologica, in particolare nei siti di Perdabila e Mamoini. Considerate la pendenza del terreno e lo stato di erosione delle aree interessate dalle attività estrattive, ma anche la visibilità dei siti da punti di vista pubblici (S.S. 296), tra le criticità emergenti vi è l'aggravio delle "fratture" del versante collinare e del tessuto vegetazionale presente, oltre a fenomeni di inquinamento localizzato come l'emissione di polveri e rumori, l'inquinamento dovuto al traffico veicolare ecc. Al fine di mitigare tale impatto paesaggistico sono previste, contestualmente all'attività estrattiva, la bagnatura delle piste e dei cumuli, opere di regimazione delle acque meteoriche (mediante creazione di scoline scavate in terra e rinforzate





con massi di adeguata dimensione, cavalca-fossi sulle piste di passaggio presenti, drenaggio del suolo con massicciata idonea all'infiltrazione dell'acqua), di inerbimento delle superfici e di riforestazione mediante piantagione di specie arboree e arbustive tipiche del territorio (si veda in particolare la "Relazione naturalistica" allegata al progetto, p. 13).

- Ulteriore criticità riguarda la gestione del materiale di risulta delle attività estrattive pregresse, che allo stato attuale occupa numerose porzioni dell'area e per le quali non risulta in programma un'attività di bonifica complessiva (si vedano in particolare il "Computo Metrico Ripristino Giacurru" e l'"Analisi Economica Giacurru" allegati al progetto). Il permanere di una parte di tali discariche andrebbe dunque a incrementare, almeno in un primo momento e comunque fino a che non si sarà ottenuto un totale ripristino delle aree direttamente interessate dai lavori (limitrofe agli sbocchi delle gallerie), il degrado del paesaggio oggetto di intervento.
- Al termine delle attività di coltivazione l'intervento in esame prevede, tra le altre cose, un progetto sociale per il riuso degli spazi della miniera in chiave turistica, del quale non sono però presenti allegati grafici e cartografici che ne illustrino l'entità delle opere e il relativo impatto sul paesaggio. Si rileva inoltre che non è presente un sufficiente numero di fotosimulazioni relative agli interventi in esame, né una congrua documentazione fotografica che rappresenti in modo esaustivo lo stato di fatto dei luoghi direttamente interessati e dell'area di intervento nel suo complesso.

2.1.b. Non risultano presenti interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere.

2.1.c. La Relazione paesaggistica allegata al progetto è conforme al DPCM 12/12/2005, sebbene non contenga foto-simulazioni degli interventi né una congrua documentazione fotografica che rappresenti in modo esaustivo lo stato di fatto dei luoghi direttamente interessati e dell'area di intervento nel suo complesso.

Inoltre non tutte le opere descritte sono rappresentate negli elaborati grafici di progetto e/o computate nella stima dei costi. In particolare, in riferimento alle opere relative al progetto di recupero ambientale e al progetto sociale, che prevedono, oltre alle attività di riforestazione e inerbimento, anche il recupero degli immobili del villaggio Giacurru e la realizzazione di un breve tratto ferroviario a scopo turistico, non è possibile stimare l'impatto sul paesaggio in quanto non sono presenti elaborati grafici che illustrino adeguatamente l'entità e la qualità degli interventi.

## 2.2. Beni architettonici

Non si rilevano impatti su beni architettonici in quanto nessun bene è presente nell'area in esame né nelle immediate vicinanze.

## 3. Conclusioni

Occorre premettere che nel 2000 (circa 60 anni dopo la sospensione delle attività estrattive avvenuta negli anni '30) l'allora Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici di Sassari e Nuoro esprimeva parere contrario alla realizzazione delle opere connesse alla concessione mineraria richiesta dalla ditta TRA.L.M.E.C., rilevando "in particolare il danno che sarebbe stato causato ai luoghi interessati nella fase di estrazione, per la quale si prevedeva una durata "pluridecennale", con asportazione dello strato vegetazionale e scavi in profondità, e dunque con la cancellazione su vaste aree proprio di quelle caratteristiche che determinano la sussistenza del vincolo e che dunque andrebbero salvaguardate". L'allora Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici di Sassari e Nuoro trasmetteva, con nota 3119 del 16.2.2001, copia del provvedimento con il quale era stato predisposto l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490/1999, con nota prot. n. 6687 del 20.11.2000, dalla Regione Autonoma Sardegna, Assessorato Pubblica Istruzione, Ufficio tutela del paesaggio di Nuoro. Avverso l'annullamento menzionato la ditta TRA.L.M.E.C. presentava il ricorso 332/01, sul quale il TAR pronunciava la sentenza 1241/01, con la quale il ricorso suddetto veniva accolto.





*Considerato che le attività di coltivazione risultano svolte fino all'anno 2013, e che lo stato dei luoghi è pertanto mutato rispetto alle condizioni in cui si presentava nel 2000, questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica e lo stato attuale delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, ritiene ammissibile la realizzazione delle opere, a condizione che il progetto di ripristino ambientale e quello sociale siano adeguatamente strutturati e proporzionati all'entità dello sfruttamento delle risorse e di trasformazione del territorio e che, relativamente alle opere di ripristino, esse vengano eseguite contemporaneamente alle attività estrattive, e non soltanto al loro termine. Si deve infatti evidenziare che, a fronte di un costo complessivo per m<sup>3</sup> estratto pari a oltre 36 milioni di euro, di un ricavo per m<sup>3</sup> estratto pari a oltre 65 milioni di euro e di un utile reale di oltre 28 milioni di euro, i costi per il ripristino ambientale sono inferiori ai 230 mila euro e quelli relativi al progetto sociale non sono specificati (si veda il documento "analisi economica", pp. 8 e 9).*

*Resta ferma la necessità di approfondire i progetti di recupero ambientale e sociale, fornendo una congrua ed esaustiva documentazione fotografica e descrittiva, corredata da un adeguato numero di fotosimulazioni (con raffronto rispetto allo stato attuale) e che abbia particolare riguardo per le opere di ripristino e di bonifica della aree di discarica, sia esistenti che future, e per quelle da realizzarsi in funzione delle attività turistico-ricettive cui si intende destinare l'area al termine del periodo di coltivazione previsto. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela del patrimonio archeologico, in considerazione dell'assenza di beni archeologici e paleontologici all'interno dell'area di intervento si confermano le prescrizioni contenute nella nota sopra menzionata (prot. 4281 del 08.04.2019), in relazione a scoperte fortuite di beni archeologici e paleontologici >.*

**CONSIDERATO** che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico di questa Direzione generale ABAP, sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 23/09/2020 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, della Direzione generale ABAP in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il suddetto parere endoprocedimentale del 23/09/2020 per le Aree funzionali Patrimonio archeologico e Patrimonio architettonico, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa della trasmissione del relativo contributo istruttorio formale del Servizio II e di un riscontro, per le vie brevi, dal Servizio III, in considerazione di quanto riportato dalla medesima Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio in merito all'Area funzionale Patrimonio architettonico.

**CONSIDERATO** che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 28168 del 29/09/2020, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

*< In riferimento al progetto in argomento, nel far seguito alla nota di codesto Servizio prot. n. 24887 del 25.08.2020, al successivo sollecito del medesimo inviato alla competente Soprintendenza ABAP con nota prot. n. 26876 del 16.09.2020, e al parere endoprocedimentale espresso con la nota prot. n. 9167 del 23.09.2020 dalla SABAP per le province di Sassari e Nuoro, assunta agli atti di questa Direzione con prot. n. 27536 di pari data, con la quale il competente Ufficio periferico ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla procedura in oggetto, si comunica quanto segue.*

*L'area interessata dai lavori non è oggetto di dichiarazioni di interesse culturale archeologico ai sensi della Parte II del Codice; che nell'area dei lavori non sussistono beni di natura archeologica o paleontologica, tutelati ope legis; inoltre nell'area circostante non si segnala la presenza di beni archeologici o paleontologici e, in relazione ai beni tipizzati e individuati dal PPR (così come individuati dall'art. 48 delle NTA dello stesso strumento di pianificazione), il Repertorio del Mosaico non riporta beni ricadenti nell'area oggetto dell'intervento. Tutto ciò considerato, le criticità maggiori in relazione al progetto sono rappresentate in relazione al patrimonio archeologico dalle opere presso i cantieri di Perdabila e Mamoini, sia per la messa in sicurezza delle gallerie esistenti n°20 (Cantiere Perdabila) e n°4 (Cantiere Mamoini), che*





per l'adeguamento del piazzale antistante, lavori per i quali si prevedono poderose opere di sbancamento con realizzazione di gradonata e conseguente arretramento dell'imbocco della galleria. Solo per la Galleria n°4 è prevista anche l'apertura di una nuova pista, ad una quota più elevata. Più circoscritti sono invece gli interventi nel cantiere di Perdabilla Alta (Galleria n°41), dove si prevedono opere di sbancamento in misura più contenuta.

Pertanto, confermate le prescrizioni contenute nella nota della SABAP per le province di Sassari e Nuoro prot. 4281 del 08.04.2019 in relazione a scoperte fortuite di beni archeologici e paleontologici, considerata la significativa attività di escavazione prevista, si chiede, per quanto attiene alla tutela archeologica e la prevenzione del relativo rischio, che venga trasmessa alla Soprintendenza la comunicazione di inizio delle attività di scavo (comprese quelle relative alle attività di apprestamento dei cantieri) almeno quindici giorni prima dell'inizio delle stesse, al fine di consentire al personale dell'Ufficio di effettuare i necessari controlli durante le operazioni, fatta salva la necessità di rivalutare le opere di cui trattasi qualora si dovesse verificare l'esigenza, nel corso del presente procedimento VIA, di valutare nuova documentazione progettuale a seguito della richiesta al proponente di chiarimenti e nuovi elaborati per il SIA e il progetto stesso >.

**CONSIDERATO** che il referente del Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, con e-mail del 23/09/2020, ha riscontrato la richiesta del Responsabile del procedimento di cui alla predetta informazione di pari data, comunicando di non dover aggiungere nulla a quanto già comunicato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 28321 del 01/10/2020, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 24887 del 25/08/2020, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con la nota prot. n. 9167 del 23/09/2020 (allegata), ha espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi;

considerato che il Servizio II di questa Direzione generale, con nota prot. interno n. 28168 del 29/09/2020 (allegata), ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

sentito, per le vie brevi il 23/09/2020, il Servizio III di questa Direzione generale, il quale ha comunicato di non aver null'altro da aggiungere, per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio architettonico, a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il suddetto parere endoprocedimentale del 23/09/2020;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il suddetto parere endoprocedimentale del 23/09/2020, ha rappresentato, tra l'altro, che "... Ulteriore criticità riguarda la gestione del materiale di risulta delle attività estrattive pregresse, che allo stato attuale occupa numerose porzioni dell'area e per le quali non risulta in programma un'attività di bonifica complessiva (si vedano in particolare il "Computo Metrico Ripristino Giacurru" e l'"Analisi Economica Giacurru" allegati al progetto). Il permanere di una parte di tali discariche andrebbe dunque a incrementare, almeno in un primo momento e comunque fino a che non si sarà ottenuto un totale ripristino delle aree direttamente interessate dai lavori (limitrofe agli sbocchi delle gallerie), il degrado del paesaggio oggetto di intervento. - Al termine delle attività di coltivazione l'intervento in esame prevede, tra le altre cose, un progetto sociale per il riuso degli spazi della miniera in chiave turistica, del quale non sono però presenti allegati grafici e cartografici che ne illustrino l'entità delle opere e il relativo impatto sul paesaggio. Si rileva inoltre che non è presente un sufficiente numero di fotosimulazioni relative agli interventi in esame, né una congrua documentazione fotografica che rappresenti in modo esaustivo lo stato di fatto dei luoghi direttamente

MA  
A



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



interessati e dell'area di intervento nel suo complesso" (cfr. p. 5), come anche che "La Relazione paesaggistica allegata al progetto è conforme al DPCM 12/12/2005, sebbene non contenga fotosimulazioni degli interventi né una congrua documentazione fotografica che rappresenti in modo esaustivo lo stato di fatto dei luoghi direttamente interessati e dell'area di intervento nel suo complesso. Inoltre non tutte le opere descritte sono rappresentate negli elaborati grafici di progetto e/o computate nella stima dei costi. In particolare, in riferimento alle opere relative al progetto di recupero ambientale e al progetto sociale, che prevedono, oltre alle attività di riforestazione e inerbimento, anche il recupero degli immobili del villaggio Giacurru e la realizzazione di un breve tratto ferroviario a scopo turistico, non è possibile stimare l'impatto sul paesaggio in quanto non sono presenti elaborati grafici che illustrino adeguatamente l'entità e la qualità degli interventi" (cfr. p. 6), con la conseguenza che "... il progetto di ripristino ambientale e quello sociale siano adeguatamente strutturati e proporzionati all'entità dello sfruttamento delle risorse e di trasformazione del territorio e che, relativamente alle opere di ripristino, esse vengano eseguite contemporaneamente alle attività estrattive, e non soltanto al loro termine ... Resta ferma la necessità di approfondire i progetti di recupero ambientale e sociale, fornendo una congrua ed esaustiva documentazione fotografica e descrittiva, corredata da un adeguato numero di fotosimulazioni (con raffronto rispetto allo stato attuale) e che abbia particolare riguardo per le opere di ripristino e di bonifica della aree di discarica, sia esistenti che future, e per quelle da realizzarsi in funzione delle attività turistico-ricettive cui si intende destinare l'area al termine del periodo di coltivazione previsto ..." (cfr. p. 7);

ritenuto, pertanto, di dover chiedere al proponente chiarimenti e documentazione integrativa al fine di valutare compiutamente, fin dalla presente fase di VIA, tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio;

si chiede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, di acquisire dal proponente le seguenti integrazioni alla documentazione progettuale, al SIA, alla Relazione paesaggistica, già presentati con l'istanza VIA, e la Relazione archeologica (quest'ultima da definirsi per i relativi contenuti in accordo con la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio):

1. Il SIA e tutti i relativi allegati (progetto, Relazione paesaggistica, Relazione archeologica) devono essere integrati identificando compiutamente le caratteristiche costruttive e gli impatti significativi e negativi determinati sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio dalle opere e interventi previsti:
  - per la gestione del materiale di risulta delle attività estrattive pregresse, che allo stato attuale occupa numerose porzioni dell'area e per le quali non risulta in programma un'attività di bonifica complessiva (si vedano in particolare il Computo Metrico Ripristino Giacurru e l'Analisi Economica Giacurru, allegati al progetto). Il permanere di una parte di tali depositi andrebbe dunque a incrementare, almeno in un primo momento e comunque fino a che non si sarà ottenuto un totale ripristino delle aree direttamente interessate dai lavori (limitrofe agli sbocchi delle gallerie), il degrado del paesaggio oggetto di intervento. Si deve, pertanto, provvedere a redigere un progetto di gestione del materiale di risulta delle attività estrattive pregresse, che preveda l'allontanamento del suddetto materiale di risulta in deposito o cava autorizzata fin dalle prime fasi della nuova coltivazione mineraria di cui trattasi, con il conseguente ripristino dei luoghi – non già riutilizzati per le nuove opere - al loro stato originario e compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti nelle medesime aree;
  - per il 'progetto di sviluppo sociale' (cfr.: SIA, pp. 19, 48 e 50; elaborato "Progetto Sociale GIACURRU"), il quale prevede il riuso degli spazi della miniera in una futura chiave turistica (per il quale, tuttavia, con l'istanza di VIA non sono stati presentati pertinenti



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



elaborati grafici e cartografici che illustrino l'entità dei relativi interventi e il conseguente impatto sul patrimonio culturale e il paesaggio – v. anche il punto n. 3 del presente elenco), strutturando e proporzionando adeguatamente lo stesso progetto di compensazione con il valore economico atteso dallo sfruttamento delle risorse minerarie e l'entità delle trasformazioni del territorio previste dalla Concessione mineraria di cui trattasi;

- per il "progetto di ripristino morfologico e ambientale" (cfr. SIA, pp. 19 e 48; elaborato "Progetto Ripristino Ambientale"), anch'esso adeguatamente strutturato e proporzionato come il suddetto "progetto di sviluppo sociale". Il progetto di ripristino deve prevedere l'avvio dei relativi interventi, per quanto compatibile con le operazioni della nuova concessione mineraria, in contemporanea alle attività estrattive previste e non soltanto al loro termine. Deve, quindi, essere approfondito il progetto di recupero ambientale (v. anche il punto 3 del presente elenco), fornendo una congrua ed esaustiva documentazione fotografica e descrittiva dell'insieme territoriale interessato, corredata da un conseguente adeguato numero di fotosimulazioni (con raffronto rispetto allo stato attuale), con particolare riguardo alle opere di ripristino e di bonifica delle aree di deposito del materiale scavato, sia esistenti che future, e a quelle da realizzarsi in funzione delle attività turistico-ricettive cui si intende destinare l'area al termine del periodo di coltivazione mineraria prevista;
- 2. Il SIA e tutti i relativi allegati (progetto, Relazione paesaggistica) devono essere integrati con una sufficiente ed esaustiva documentazione fotografica dello stato di fatto dei luoghi direttamente interessati e dell'area di intervento nel suo complesso (sia con riprese ravvicinate, che da punti di vista che ne consentano la comprensione dell'insieme territoriale entro cui si collocano), sulla base della quale documentazione produrre un adeguato numero di fotosimulazioni relative agli interventi in esame (comprese le opere definite come "all'esterno" nel SIA, p. 50). Con la documentazione richiesta si avrà, altresì, cura di chiarire la piena corrispondenza di quanto rappresentato nel fotoinserimento post-operam prodotto con il SIA (p. 123) e le previsioni progettuali rappresentate per la stessa fase post-operam nell'elaborato planimetrico della Tav. 8 (avendo constatato che, rispetto alla previsione progettuale planimetrica di un ripristino con gradoni che mantiene in ogni caso evidente la conca originata sul versante montuoso dall'esportazione pregressa del materiale di cava, il fotoinserimento proposto appare, invece, rappresentare un ripristino morfologico che ripropone lo stesso versante montuoso nel suo andamento originario a piano inclinato);
- 3. Il SIA e tutti i relativi allegati (progetto, Relazione paesaggistica e Relazione archeologica) devono rappresentare, compiutamente, e verificare rispetto alle disposizioni del Piano paesaggistico regionale tutte le opere in progetto, comprese quelle delle tre aree di cantiere previste (in parte, solo descritte nella documentazione trasmessa con l'istanza VIA). Infatti, con riferimento alle opere relative al progetto di recupero morfologico e ambientale e al progetto di sviluppo sociale, che prevedono, oltre alle attività di riforestazione e inerbimento, anche il recupero degli immobili del villaggio Giacurru e la realizzazione di un breve tratto ferroviario a scopo turistico, non è possibile stimare gli impatti sul patrimonio culturale e il paesaggio, in quanto non sono presenti elaborati grafici che illustrino adeguatamente l'entità e la qualità dei relativi interventi;
- 4. Si chiede di verificare, presso i competenti Uffici e Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna, se nelle aree interessate dagli interventi previsti ai fini dello sfruttamento del giacimento minerario (comprese le aree di cantiere), dai progetti di ripristino morfologico e

MA  
\*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



ambientale e di sviluppo sociale siano presenti aree gravate da usi civici (art. 142, comma 1, lett. h, del D.Lgs. 42/2004; cfr. i "Provvedimenti formali di accertamento terre civiche": "15 Aritzo - Decreto commissariale n. 324 del 30/12/1946 – aggiornamento Dicembre 2019" e "102 Gadoni - Determinazione ARGEA n. 5046 del 24/09/2018 – aggiornamento Dicembre 2019", sito web della Regione Autonoma della Sardegna), fornendo, se del caso, specifiche verifiche di compatibilità delle opere previste con le disposizioni introdotte dall'art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"), e dall'art. 3, comma 6, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante "Norme in materia di domini collettivi");

5. Il SIA deve essere integrato con la descrizione completa delle misure previste ai sensi del punto 7 dell'Allegato VII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, per le fasi ante-operam, in corso d'opera e post-operam, con riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio;
6. Il SIA, la Sintesi Non Tecnica, la Relazione paesaggistica e la Relazione archeologica e il progetto devono essere modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte per i punti sopra elencati dal n. 1 al n. 5.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, in merito alla suddetta richiesta di chiarimenti e integrazioni al proponente >.

**CONSIDERATO** che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'ambiente, con nota prot. n. 21425 del 23/10/2020, ha trasmesso le proprie osservazioni sul progetto di cui trattasi.

**CONSIDERATO** che alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'ambiente, di cui alla nota del 23/10/2020 sopra citata, sono allegate le osservazioni del relativo Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale, prot. n. 36224 del 22/09/2020, che di seguito si riporta integralmente:

< Premesso che i vincoli paesaggistici presenti sul territorio sono stati esposti con nota prot. n. 16069 del 03/05/2019, che si allega in copia, in riferimento alla nota prot. n. 16736 del 28/08/2020, pervenuta in data 31/08/2020, si comunica che le opere previste in progetto non presentano particolari criticità. Esse sono infatti per lo più non visibili dalla viabilità principale, rappresentata dalla S.S. 295, a causa dell'orografia dei luoghi, caratterizzata da alcuni rilievi che circondano e nascondono alla vista i siti di intervento. La visibilità si limita ad un breve tratto della strada statale, percorrendola verso Aritzo, in corrispondenza del chilometro 27,3, ove si possono scorgere i cantieri di Perdabila Alta e di Mammuini. In ogni caso, essendo le opere da eseguire a cielo aperto limitate al rifacimento ed all'allargamento delle piste sterrate e dei piazzali esistenti, il loro impatto visivo è abbastanza limitato.

Si mettono comunque in evidenza alcune criticità:

- a) Nelle relazioni allegate al progetto (relazione tecnica, relazione paesaggistica, relazione di ripristino ambientale) emergono delle incongruenze relative alla pendenza dei versanti dopo il ripristino. A tal proposito si prescrive, come valore limite, quello indicato nella relazione paesaggistica, cioè massimo 350, corrispondenti al 70%.
- b) Riguardo alle opere di ripristino ambientale, indicate pari ad una superficie complessiva di 2,8 ettari per il cantiere Perdabila e pari ad un ettaro per ciascuno degli altri due cantieri, si ritiene opportuno ampliare le aree di intervento rappresentate graficamente nella tavola 8. Infatti, a seguito del sopralluogo effettuato in data 14/09/2020, si è potuto constatare che tutta l'area è compromessa dai lavori effettuati nel passato, con scavi diffusi sul territorio e depositi di materiali, con cumuli di diverse dimensioni. In particolare, nel cantiere Perdabila il ripristino

MA  
A



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



ambientale dovrà interessare, oltre la zona a monte della strada (quota 830 m. s.l.m.), anche la zona a valle della stessa, compresa tra le quote 800-833 metri s.l.m., rimuovendo i vari cumuli di materiale attualmente presenti nelle prossimità e visibili dall'imbocco della galleria; dando un'adeguata sistemazione alla scarpata, al fine di evitare fenomeni di erosione; ripopolando l'area con la messa a dimora di vegetazione autoctona. Parallelamente all'asse stradale, l'area di ripristino si estende, alle quote suddette, dall'ingresso della galleria n. 18 fino alla curva in fondo alla strada, in corrispondenza del bivio di accesso al villaggio Giacurru. Nel cantiere Perdabila Alta, il ripristino ambientale dovrà interessare tutta la zona compresa tra la quota 928-950 metri s.l.m. attuando, nell'area compresa tra i tornanti stradali, gli stessi interventi di cui si è già parlato precedentemente (rimozione cumuli, sistemazione scarpata, messa a dimora di vegetazione autoctona). Lo stesso vale per quanto riguarda il cantiere di Mammuini, nell'area compresa tra le quote 947-982 metri s.l.m., a sud.ovest dell'imbocco della galleria n. 4 superiore.

c) Il ripristino della viabilità esistente (2,5 km. di pista dallo svincolo della S.S. 295 fino al cantiere Perdabila; 2,1 km. di collegamento tra quest'ultimo ed il cantiere Perdabila Alta; 1,4 km. da Perdabila a Mammuini) e l'ampliamento della sede stradale fino al raggiungimento della larghezza di 4 metri, comporterà necessariamente l'asportazione di piante. Tali interventi dovranno essere concordati ed eseguiti in collaborazione con il personale del C.F.V.A., con particolare riferimento al tratto stradale che, in località Mammuini, intercetta ed attraversa il Rio Giacurru (alla stessa quota), censito come bene paesaggistico e pertanto soggetto alle prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, ed in particolare la salvaguardia della vegetazione riparia ed evitare modifiche agli alvei naturali.

Il presente parere è relativo esclusivamente alle opere a cielo aperto ed in sotterraneo da eseguire in miniera e non prende in considerazione i lavori relativi al villaggio Giacurru ed al progetto sociale, per i quali è stato predisposto una specifica richiesta di autorizzazione.

L'ufficio scrivente si riserva la possibilità di osservazioni ulteriori al momento dell'istruttoria del progetto esecutivo, con l'esame di elaborati progettuali di maggiore dettaglio, con particolare riguardo alla sistemazione della viabilità ed al ripristino ambientale >.

**COSIDERATO** che **Sabbie di Parma S.r.l.**, con nota del 18/05/2021, ha trasmesso al Ministero della transizione ecologica e alla Direzione generale ABAP la documentazione integrativa volontaria ritenuta necessaria a riscontrare le osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna di cui alla predetta nota del 23/10/2020 e della medesima Direzione generale ABAP del 01/10/2020, sempre sopra citata.

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m\_amte.MATTM\_.RU.U.0064525 del 15/06/2021, ha inoltrato la documentazione integrativa volontaria trasmessa dal proponente, con la nota del 18/05/2021, alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, chiedendo a quest'ultima di valutare se è necessario dare avviso al pubblico della medesima trasmissione e riaprire le consultazioni sulla medesima documentazione integrativa.

**CONSIDERATO** che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m\_amte.MATTM\_.RU.U.0069212 del 25/06/2021, ha chiesto al Proponente di fornire la documentazione integrativa chiesta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con la nota prot. n. CTVA/3162 del 17/06/2021, dalla Direzione generale ABAP con la nota sopra richiamata del 01/10/2020 e con le osservazioni/pareri prodotti dalla Regione Autonoma della Sardegna con la nota del 23/10/2020, sempre sopra richiamata.

**VISTA** la nota prot. n. CTVA/3162 del 17/06/2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

**CONSIDERATO** che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n.





m\_amte.MATTM\_.RU.U.0080851 del 23/07/2021, ha concesso la proroga richiesta da Sabbie di Parma S.r.l. con PEC del 20/07/2021 (non conosciuta) per un periodo di 120 giorni, stabilendo il nuovo termine per la consegna della documentazione integrativa chiesta al 12/11/2021.

**CONSIDERATO** che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m\_amte.MATTM\_.RU.U.0127110 del 17/11/2021, ha comunicato di aver dato avvio ad una nuova consultazione del pubblico a decorrere dalla data della medesima comunicazione, avendo pubblicato la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente con la nota prot. n. 2 dell'8/11/2021 (non conosciuta).

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 39102 del 22/11/2021, ha comunicato quanto segue (oggetto, per quanto riguarda la relativa premessa indirizzata al Ministero della transizione ecologica, di un relativo richiamo per le vie brevi il 14/12/2021 da parte del Responsabile del procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, della Direzione generale ABAP allo stesso Ministero):

*< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di codesto Ministero della transizione ecologica prot. n. m\_amte.MATTM\_.RU.U.0127110 del 17/11/2021 (Allegato n. 1), con la quale si è comunicato che Sabbie di Parma S.r.l. con nota prot. n. 2 dell'8/11/2021 (non indirizzata anche a questa Direzione generale ABAP e acquisita con la suddetta nota del 17/11/2021) ha trasmesso la documentazione integrativa ritenuta necessaria per corrispondere alla richiesta di codesta Autorità competente di cui alla nota prot. n. m\_amte.MATTM\_.RU.U.0069212 del 25/06/2021 (Allegato n. 2), si devono chiedere i seguenti preliminari chiarimenti al fine di dare avvio all'istruttoria di competenza di questo Ministero della cultura.*

*Con la nota prot. n. m\_amte.MATTM\_.RU.U.0069212 del 25/06/2021 (Allegato n. 2), codesto Ministero della transizione ecologica ha comunicato al Proponente, tra l'altro, che "... Con riferimento al procedimento di VIA richiamato in oggetto, con nota prot. 3162/CTVA del 17/06/2021, acquisita con prot. 66379/MATTM del 21/06/2021, che si allega, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha comunicato la necessità di acquisire integrazioni e chiarimenti. Atteso quanto sopra esposto, si precisa che le integrazioni Volontarie depositate dal proponente in data 19/05/2021 ed acquisite agli atti della Scrivente con prot. 57636/MATTM del 28/05/2021, formulate per rispondere ai quesiti posti dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio - servizio V con nota del 1/10/2020, acquisita con prot. 79667/MATTM dell'8/10/2020, e assegnata alla sezione competente solo in data 01/06/2021 e da parte della Regione Sardegna, Assessorato Difesa Ambiente (Direzione generale dell'ambiente - Servizio valutazioni ambientali e incidenze ambientali (SVA) con nota prot. n. 24316 del 26/11/2020, non sono state prese ancora in considerazione. Il Proponente potrà fare riferimento nella risposta a tale materiale depositato volontariamente, nel caso lo ritenga opportuno, indicando i passaggi o sezioni utili ...".*

*Per quanto sopra, considerato che il Proponente, con la nota dell'8/11/2021 sopra citata e nella documentazione integrativa consegnata con la medesima nota all'Autorità competente, non ha provveduto a indicare "... i passaggi o sezioni utili ..." ai quali fare ancora riferimento nella documentazione integrativa volontaria trasmessa con la nota del 18/05/2021 (acquisita dal MiTE-CreSS il 19/05/2021 - Allegato n. 3), come anche considerato che il nuovo avviso depositato da Sabbie di Parma S.r.l., reso pubblico da codesto Ministero della transizione ecologica, non fa alcun 'riferimento' alla precedente trasmissione di documentazione integrativa volontaria per corrispondere a quanto chiesto da questa Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 28321 del 01/10/2021, ma anche dalla Regione Autonoma della Sardegna con la nota prot. n. 21425 del 23/10/2020 (entrambi gli atti fatti propri dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con la richiesta prot. n. 3162 del 17/06/2021 - v. pp. 1, 2 e 4), si deve chiedere a codesto Ministero della transizione ecologica e a codesta Sabbie di Parma S.r.l. di voler chiarire se si debba o meno considerare ancora valida la documentazione integrativa volontaria trasmessa con la nota del 18/05/2021 (Allegato n. 3), resa pubblica sul sito dedicato dell'Autorità competente come*



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



*“Integrazioni del 28/05/2021 – ...”, ovvero la stessa non debba più essere considerata da questo Ministero della cultura per la valutazione del progetto di cui trattasi.*

*Inoltre, si deve evidenziare a codesto Ministero della transizione ecologica che tra la documentazione integrativa di cui alla nota del Proponente prot. n. 2 dell’8/11/2021 non risulta pubblicata, sul sito internet dedicato, quella denominata nella medesima nota come “Integrazioni al SIA”, dovendosi pertanto chiederne la trasmissione a questa Direzione generale ABAP e alla competente Soprintendenza ABAP, ovvero la relativa pubblicazione.*

*Fatto salvo quanto sopra chiesto preliminarmente all’Autorità competente e al Proponente, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro che Sabbie di Parma S.r.l., con nota prot. n. 2 dell’8/11/2021 (v. Allegato n. 1), ha trasmesso al Ministero della transizione ecologica la documentazione integrativa ritenuta necessaria per il riscontro della richiesta formulata dal medesimo Ministero con nota prot. n. m\_amte.MATTM\_.RU.U.0069212 del 25/06/2021 (Allegato n. 2).*

*Il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m\_amte.MATTM.RU.U.0127110 del 17/11/2021 (Allegato n. 1), ha comunicato, ai sensi dell’art. 24, co. 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, l’avvenuta pubblicazione nel proprio sito internet della documentazione integrativa e del relativo avviso trasmessi dal Proponente, come anche il conseguente nuovo avvio della consultazione del pubblico.*

*Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che, stante l’attuale modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall’entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. n. 104 del 2017 alle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del Ministero della cultura di una copia digitale e/o cartacea della suddetta documentazione integrativa, ma lo stesso Ufficio deve provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite del sito internet del MiTE, al seguente indirizzo: [www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it) => sezione “Procedure” => “Procedure in corso” => paragrafo “Concessione mineraria per l’estrazione e valorizzazione di materiali di ferro “GIARRUCU” finalizzata allo sfruttamento del giacimento residuo ed al ripristino ambientale” => “Ripubblicazione” => “Integrazioni” => “Documentazione integrativa” => “Integrazioni del 15/11/2021 - ...” [ID\_VIP 5428].*

*Si precisa che la documentazione integrativa volontaria trasmessa dal Proponente con la nota del 18/05/2021 (Allegato n. 3) è consultabile sempre per il tramite del sito internet del MiTE, al seguente diverso indirizzo:*

*[www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it) => sezione “Procedure” => “Procedure in corso” => paragrafo “Concessione mineraria per l’estrazione e valorizzazione di materiali di ferro “GIARRUCU” finalizzata allo sfruttamento del giacimento residuo ed al ripristino ambientale” => “Integrazioni” => “Documentazione integrativa volontaria” => “Integrazioni del 28/05/2021 - ...” [ID\_VIP 5428].*

*Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dalla ricezione dei chiarimenti sopra chiesti al Ministero della transizione ecologica e a Sabbie di Parma S.r.l., il proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi.*

*Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale definitivo, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo deve essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it).*

*Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.*

*Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso*



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)



sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

A codesta Soprintendenza ABAP si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 05/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente di esprimere il proprio parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni del Ministro ai sensi dell'art. 16, co. 2, lett. m, del DPCM n. 169 del 2019.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della suddetta Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della suddetta Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: [piero.aebischer@beniculturali.it](mailto:piero.aebischer@beniculturali.it)).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

**CONSIDERATO** che con PEC del 23/11/2021 il tecnico incaricato da Sabbie di Parma S.r.l. ha anticipato alla Direzione generale ABAP e alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio il documento denominato "Integrazioni allo Studio d'Impatto Ambientale", reso pubblico sul sito internet del Ministero della transizione ecologica il 23/11/2021.

**CONSIDERATO** che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente, con nota prot. n. 28954 del 03/12/2021, ha evidenziato al Ministero della transizione ecologica e alla Direzione generale ABAP che "... In data 19.05.2021 codesta Società ha depositato integrazioni volontarie per rispondere, tra l'altro, alle osservazioni trasmesse dal Servizio scrivente al Mi.T.E. con nota prot. D.G.A. n. 24316 del 26.11.2020. Il Mi.T.E. con nota prot. n. 69212 del 25.06.2021 (prot. D.G.A. n. 15281 del 28.06.2021), nel formulare la richiesta di integrazioni, ha precisato che le suddette integrazioni volontarie "non sono state prese ancora in considerazione. Il Proponente potrà fare riferimento nella risposta a tale materiale depositato volontariamente, nel caso lo ritenga opportuno, indicando i passaggi o sezioni utili". Premesso quanto sopra, rilevato che nella documentazione trasmessa dalla Proponente non è presente la puntuale indicazione degli elaborati, o sezioni delle integrazioni, a cui fare riferimento per il riscontro a ciascuna delle osservazioni formulate dal Servizio scrivente, al fine di poter formulare le osservazioni conclusive di competenza, si ritiene necessario acquisire, da parte della Proponente, un documento esplicativo riportante le necessarie indicazioni ...".

**CONSIDERATO** che il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m\_amte.MATTM\_.RU.U.0141252 del 16/12/2021, ha chiesto alla Sabbie di Parma S.r.l. di riscontrare la richiesta della Regione Autonoma della Sardegna di cui alla relativa nota prot. n. 28954 del 03/12/2021, evidenziando, nel contempo, che tutta la documentazione integrativa trasmessa dal proponente è da valutare, tra la quale è da ricomprendersi anche quella volontaria di riscontro al Ministero della cultura e alla stessa Regione.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 42590 del 17/12/2021, ha comunicato quanto segue al Ministero della transizione ecologica e a Sabbie di Parma S.r.l.:



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)



< In riferimento al progetto in argomento e a riscontro della nota di codesto Ministero della transizione ecologica prot. n. m\_amte.MATTM\_.RU.U.0141252 del 16/12/2021 (Allegato n. 1), si deve evidenziare che quanto espresso in merito alla richiesta di chiarimenti della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell’Ambiente di cui alla nota prot. n. 28954 del 03/12/2021 (Allegato n. 2) non risulta conforme al chiarimento, invece, indirizzato a questo Servizio V, Tutela del paesaggio, della Direzione generale ABAP, in riferimento a quanto evidenziato nella nota prot. n. 39102 del 22/11/2021 (Allegato n. 3).

Infatti, codesto Ministero della transizione ecologica, con la suddetta nota del 16/12/2021 e in riferimento sempre alla documentazione integrativa volontaria del maggio 2021, riconosce la sola necessità di dover corrispondere alla richiesta formulata dalla Regione Autonoma della Sardegna relativamente alla documentazione integrativa del novembre 2021, pur avendo la suddetta richiesta regionale del 03/12/2021 lo stesso riferimento di quella di questo Servizio V del 22/11/2021.

D'altronde, il Proponente, con l'invio della documentazione integrativa volontaria del maggio 2021, aveva prodotto un riscontro anticipato rispetto alla richiesta di documentazione integrativa formulata successivamente da codesto Ministero della transizione ecologica in data 25/06/2021 (v. nota prot. n. m\_amte.MATTM\_.RU.U.0069212), sulla base di quanto chiesto dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, e che, pertanto, l'intera suddetta documentazione integrativa volontaria (non solo quella a riscontro delle richieste regionali, ma anche di questo Ministero della cultura) non è stata oggetto nella documentazione integrativa del novembre 2021 dei necessari richiami chiesti dalla suddetta Commissione relativamente al fatto che "... il Proponente potrà fare riferimento nella risposta a tale materiale depositato volontariamente, nel caso lo ritenga opportuno, indicando i passaggi o sezioni utili".

Per quanto sopra e al fine di consentire una coerente e coordinata istruttoria anche di questo Ministero della cultura, si deve chiedere, con tutta l'urgenza del caso, a codesto Ministero della transizione ecologica di voler considerare la necessità che anche la richiesta di chiarimenti di cui alla nota di questo Servizio V prot. n. 39102 del 22/11/2021 debba esse ugualmente riscontrata direttamente da Sabbie di Parma S.r.l., quale autrice dell'intera documentazione di cui trattasi.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

**CONSIDERATO** che il tecnico incaricato da Sabbie di Parma S.r.l., con PEC del 20/12/2021, ha comunicato quanto segue:

< Si fa riferimento alle innumerevoli note pervenute dagli Enti in indirizzo nelle quali si ricorda che: "Il Proponente potrà fare riferimento nella risposta a tale materiale depositato volontariamente, nel caso lo ritenga opportuno, indicando i passaggi o sezioni utili" e "rilevato che nella documentazione trasmessa dalla Proponente non è presente la puntuale indicazione degli elaborati, o sezioni delle integrazioni, a cui fare riferimento per il riscontro a ciascuna delle osservazioni formulate dal Servizio scrivente, al fine di poter formulare le osservazioni conclusive di competenza, si ritiene necessario acquisire, da parte della Società Proponente, un documento esplicativo riportante le necessarie indicazioni". A maggiore e ulteriore chiarimento si precisa che nella documentazione integrativa inviata è presente l'elaborato avente titolo I NTEGRAZIONI AL SIA, (file: INTEGRAZIONI GIACURRU 2.pdf.p7m) all'interno del quale (vedi indice) è riportato ogni singolo quesito posto e a ciascuno di questi segue quindi la trattazione e/o il riferimento all'elaborato allegato che tratta l'argomento. Nello stesso documento e per ogni argomento trattato sono anche riportati gli eventuali riferimenti alle integrazioni volontarie del maggio 2021. Inoltre, in premessa a questo documento è ribadita la piena validità delle stesse integrazioni volontarie del maggio 2021. Certi di avere ottemperato a quanto richiesto, si resta disposizione per ogni ulteriore chiarimento >.

**CONSIDERATO** che Sabbie di Parma S.r.l., con nota del 29/12/2021, ha trasmesso il documento esplicativo richiesto dalla Regione Autonoma della Sardegna e, quindi, dal Ministero della transizione ecologica con la



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



predetta nota del 16/12/2021.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 1470 del 18/01/2022, ha comunicato quanto segue (avendo fatto precedere, il 12/01/2022, il Responsabile del procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, della Direzione generale ABAP una richiesta, per le vie brevi, al Ministero della transizione ecologica di riscontro alla relativa comunicazione del 17/12/2021):

*< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, alla nota di questo Servizio V, Tutela del paesaggio, della Direzione generale ABAP prot. n. 42590 del 17/12/2021 (Allegato n. 1); considerato che alla data della presente non si è avuto alcun riscontro in merito a quanto chiesto con la suddetta nota del 17/12/2021 al Ministero della transizione ecologica, sollecitato, per le vie brevi, il 12/01/2022; visto, al contrario, quanto trasmesso con nota del 29/12/2021 da Sabbie di Parma S.r.l. (Allegato n. 2) a riscontro della analoga richiesta della Regione Autonoma della Sardegna di cui alla nota del Ministero della transizione ecologica prot. n. m\_amte.MATTM\_.RU.U.0141252 del 16/12/2021; visto, altresì, quanto precisato dal tecnico incaricato dalla Sabbie di Parma S.r.l. con PEC del 20/12/2021 (Allegato n. 3); ritenuto necessario pervenire comunque, stante il tempo trascorso, alla conclusione del procedimento di cui trattasi con la valutazione di tutta la documentazione fino ad adesso trasmessa dal proponente; si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire alla competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V) il proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi, secondo quanto già indicato nella nota dello scrivente Servizio prot. n. 39102 del 22/11/2021 (Allegato n. 4).*

*Ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP si chiede, ugualmente, di voler trasmettere il proprio contributo istruttorio a seguito dell'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP, sempre come chiesto con la nota prot. n. 39102 del 22/11/2021 (Allegato n. 4).*

*Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.*

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 1040 del 31/01/2022, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi:

*< In riscontro alle richieste del 22.11.2021 e del 18.01.2022 in oggetto, richiamata la nota di codesto Servizio V in indirizzo (rif. prot. 24887 del 25.08.2020), acquisita agli atti di questo Ufficio con nota prot. 8111 di pari data, tenuto conto delle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna (rif. prot. 36224 del 22.09.2020), di cui alla nota prot. 9117 di pari data di questo Ufficio, alla luce della documentazione integrativa volontaria trasmessa dal proponente al MiTE e da questi inoltrata alla Regione Autonoma della Sardegna e a codesta Direzione Generale e dalla RAS successivamente trasmessa (rif. prot. 14398 del 16.06.2021) alla scrivente e a codesta Direzione Generale e assunta agli atti di questo Ufficio con nota prot. 9031 del 17.06.2021, sulla base della documentazione integrativa consultata per il tramite del sito internet del MiTE all'indirizzo segnalato nella nota di codesta Direzione Generale richiamata in oggetto, tenuto conto del precedente parere endoprocedimentale di questo Ufficio prot. 9167 del 23.09.2020, nel quale si delineavano i profili di tutela e i vincoli riguardanti il patrimonio culturale gravanti nelle aree interessate dai lavori (che con il presente ulteriore parere si devono intendere integralmente confermati), e del documento integrativo "Integrazioni allo Studio d'Impatto Ambientale" trasmesso per conto del Proponente dall'Ing. Salvatore Onano e reso pubblico dal MiTE-CreSS sul relativo sito internet il 23.11.2021, preso atto di quanto comunicato dal medesimo progettista con PEC del 20.12.2021 e delle integrazioni presentate da Sabbie di Parma S.r.l. per il tramite del sito MiTE e identificate con data 30.12.2021, si rappresenta quanto di seguito.*

ALLEGATO A

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

*Si deve rilevare in primo luogo che la documentazione prevista dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è contenuta all'interno delle integrazioni volontarie depositate dal proponente,*





pubblicate sul sito internet del MiTE e, come citato in premessa, da questi trasmesse alla RAS e a codesta Direzione Generale in indirizzo e successivamente inoltrate dalla RAS alla scrivente e codesta Direzione Generale.

In relazione della documentazione sopra richiamata e resa disponibile dal proponente nell'ambito del procedimento di VIA di cui trattasi sono stati esaminati i seguenti elaborati:

- Relazione archeologica (Elaborato "viarch-giacurru-gadoni-aritzo-musarte-pinna-unali")
- Carta di visibilità dei suoli (Elaborato "tav-01-visibilita-giacurru-viarch")
- Carta del rischio archeologico (Elaborato "tav-02-RISCHIO-giacurru-viarch")

La documentazione appena richiamata è stata elaborata dagli archeologi incaricati, dott.ssa Antonella Unali e dott. Pier Tonio Pinna, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore.

Oltre a quanto elencato è stata presa in considerazione ulteriore documentazione (inquadramenti cartografici, planimetrie, relazioni tecniche e specialistiche, computo metrico) relativa alle opere di regimazione delle acque meteoriche, disposizione delle strutture amovibili e dei servizi, realizzazione dei piazzali dei cantieri, compensazione ambientale, nonché in relazione alle opere di adeguamento e recupero dei fabbricati dell'antico villaggio minerario e che insistono all'interno dell'area in concessione al proponente.

L'analisi condotta in seno alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ha preso in esame in maniera puntuale l'areale attorno ai tre cantieri oggetto di ripristino delle attività di coltivazione mineraria, qui intesi come il punto di apertura delle tre gallerie e relativi versanti oggetto di sbancamento e le aree contermini di stoccaggio del minerale. Intorno alle aree appena emarginate l'analisi è stata estesa prendendo in considerazione una fascia di rispetto di 50 m.

Sulla scorta dell'esame della documentazione di archeologia preventiva, comprensiva di analisi dei dati di archivio della scrivente, fotografie aeree storiche del territorio in esame (di cui al portale predisposto dalla Regione Autonoma della Sardegna e reperibili al seguente collegamento ipertestuale: <https://www.sardegnaeoportale.it/webgis2/sardegnafotoaeree/>), dati da ricognizione sul territorio, non si ravvisa la presenza di beni archeologici all'interno dell'area presa in esame.

Allo stesso tempo preme segnalare che negli elaborati sopra richiamati lo studio non è stato esteso ai seguenti interventi connessi alle opere principali:

- opere di adeguamento e recupero dei fabbricati attualmente esistenti all'interno dell'area interessata dalla concessione (c.d. villaggio minerario);
- opere di realizzazione impianti idrico, fognario, elettrico connesse ai lavori richiamati al punto precedente, peraltro non esplicitate nella documentazione messa a disposizione dal proponente;
- realizzazione di tracciato ferroviario all'interno della medesima area in concessione, così come lasciato intendere nell'elaborato denominato "Progetto sociale Giacurru 2020";
- adeguamento viabilità di accesso, così come parrebbe intuirsi dalle osservazioni avanzate dalla RAS con nota prot. 36224 sopra emarginata;
- adeguamento viabilità interna mediante realizzazione di un sistema comprensivo di canalette di deflusso acque meteoriche (indicate nella Tav. 9 delle integrazioni "Planimetria generale regimazione acque cantieri. Lavori a cielo aperto") e di vasche di raccolta e sedimentazione fini (richiamate ad esempio nell'elaborato denominato "Precisioni sul sistema di realizzazione e logistica dei piazzali dei cantieri" a p. 7);
- impianto a pioggia per abbattimento polveri (menzionato nell'elaborato denominato "Precisioni sul sistema di realizzazione e logistica dei piazzali dei cantieri" a p. 5, ma non rappresentato in cartografia), per cui peraltro il proponente non ha presentato ulteriori elaborati di dettaglio;
- lavori di reimpianto e sostituzione specie arboree, descritti in maniera speditiva alle pp. 15-16 dell'elaborato denominato "Integrazione allo studio di caratterizzazione floro-faunistica ed ecosistemica e di ricomposizione ambientale".

MA  
A





Quantunque l'analisi dell'impatto non sia stata estesa agli elementi appena richiamati, tenuto conto pertanto delle lacune nella documentazione presentata, così come esplicitato nelle righe precedenti, constatato allo stesso tempo, anche all'esito di sopralluogo da parte di personale incaricato di questo Ufficio, che l'areale interessato dalle opere di cui trattasi è caratterizzato da versanti ad alto grado di pendenza e dunque sottoposti all'azione degli agenti atmosferici (tra cui in primo luogo è necessario addurre il ruscellamento e il conseguente dilavamento dei versanti esposti), deve rilevarsi che nella zona interessata dalle lavorazioni le sezioni esposte in corrispondenza delle gallerie e delle strutture pertinenti alla vecchia miniera presentano uno strato di terreno di limitata potenza al di sopra della roccia naturale, lasciando dunque ipotizzare una stratificazione di ridotta entità.

Ancora, in base a quanto riscontrabile sulla scorta dell'esame delle fotografie aeree storiche e delle fotografie storiche dei fabbricati pertinenti al villaggio minerario e allegate all'elaborato denominato "Relazione tecnica ripristino villaggio Giacurru" si rilevano limitati cambiamenti nella morfologia dei luoghi. Pertanto il rischio archeologico individuato sulla base degli elementi richiamati nel documento di archeologia preventiva sopra emarginato, così come risultante dalle attività di ricognizione condotte in condizioni di visibilità buona, e sulla base delle considerazioni sopra illustrate è da ritenersi basso.

Stante quanto premesso, per quanto attiene agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico non si rilevano criticità tali da inficiare la fattibilità e la realizzabilità dell'opera.

Tuttavia, in via preliminare, per la tutela del patrimonio archeologico potenzialmente sepolto e altrimenti non noto si deve prevedere che in caso di autorizzazione del progetto, laddove gli interventi comportino scavi a quote diverse da quelle occupate dai manufatti esistenti, questi dovranno essere effettuati sotto la costante sorveglianza di un professionista archeologo a ciò incaricato, con spese a gravare sul committente.

Ad ogni buon conto si rammenta che, qualora nel corso della realizzazione delle ulteriori opere si verificassero scoperte fortuite di beni di natura archeologica o paleontologica, è fatto obbligo ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti, senza alterare le condizioni e lo stato del luogo di rinvenimento.

ALLEGATO A-BAP

Area Funzionale Patrimonio Architettonico – Area funzionale paesaggio

Preso atto della documentazione integrativa trasmessa, si conferma quanto già rilevato da questo Ufficio con la nota 9167 del 23/09/2020 relativamente alla situazione vincolistica del patrimonio architettonico e paesaggistico.

In merito alle criticità espresse da questo Ufficio nella succitata nota dell'anno 2020, si è preso atto delle integrazioni volontarie datate sul sito MiTE come "28/05/2021" e della documentazione integrativa datata sul sito MiTE come "15/11/2021", comprensiva del documento integrativo al SIA reso pubblico il 23/11/2021 e le integrazioni datate "30/12/2021" per la Regione Autonoma della Sardegna, il rilevando quanto segue:

- le opere di messa in sicurezza dei piazzali e rimodellamento dei profili delle scarpate, così come meglio illustrate negli elaborati "Tav. 8bis - planimetria fine ripristino ambientale" e "Tav. 8.1 bis - sezioni fine ripristino ambientale", sembrano risolvere le perplessità relative all'aggravio delle "fratture" del versante collinare. Negli elaborati grafici e descrittivi si precisa infatti che i gradoni saranno realizzati con pendenze il più possibile simili a quelle del terreno naturale e che sarà contestualmente ricostruito lo strato vegetativo;
- le diverse tipologie di accumuli ottenuti nelle varie fasi di pre e coltivazione in operam, come meglio illustrato nelle "Precisazioni sul sistema di realizzazione e Logistica dei Piazzali dei Cantieri",

MA  
\*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



saranno riutilizzate progressivamente senza che siano realizzati depositi permanenti nell'area dei piazzali (p.3) e i materiali di risulta "sterili in lavorazione", dopo il processo di frantumazione, non andranno mai a costituire esternamente cumuli e/o discariche provvisorie di sterili (p.7);

- il progetto sociale per il riuso degli spazi della miniera, sebbene sia ancora solo parzialmente rappresentato e descritto negli elaborati "Ripristino villaggio Giacurru – planimetria e sezioni" e "Computo metrico ripristino villaggio Giacurru", relativamente alle sole parti di recupero degli immobili esistenti sembra pienamente sostenibile e capace di migliorare positivamente la qualità paesaggistica dei luoghi nel suo insieme.

Stante quanto rilevato, pur ritenendo che le opere nel loro complesso siano sostenibili e assorbibili dal paesaggio nell'arco di tempo previsto per le lavorazioni e il ripristino ambientale, si deve tuttavia rimarcare la necessità di approfondire, durante il processo autorizzativo, il progetto di recupero del villaggio, i cui immobili, come rilevato anche durante il sopralluogo svolto dai funzionari di questo Ufficio, sono meritevoli di essere recuperati nei loro valori originali. A tale proposito, anche in conformità con le NTA del PPR che gravano sull'area in esame, l'eventuale "ricostruzione" degli immobili non più esistenti dovrà essere accuratamente valutata.

*Parere endoprocedimentale*

Questa Soprintendenza, sulla scorta dell'analisi degli elaborati progettuali (e delle successive integrazioni, come sopra citate) e lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto e facendo seguito anche ai pareri precedentemente espressi, considerate le criticità sopra esposte negli allegati A e A-BAP, esprime parere positivo in merito alla realizzabilità dell'intervento, con le condizioni ambientali sopra indicate in merito alla "scoperta fortuita" di beni di natura archeologica o paleontologica in corso d'opera, con la precisazione che laddove gli interventi comportino scavi a quote diverse da quelle occupate dai manufatti esistenti, questi dovranno essere effettuati sotto la costante sorveglianza di un professionista archeologo a ciò incaricato, con spese a gravare sul committente, e al progetto di ripristino del villaggio Giacurru.

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni che codesta Direzione Generale vorrà assumere in merito >.

**CONSIDERATO** che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico di questa Direzione generale ABAP, sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 31/01/2022 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, della Direzione generale ABAP in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il suddetto parere endoprocedimentale del 31/01/2022 per le Aree funzionali Patrimonio archeologico e Patrimonio architettonico, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa della trasmissione dei relativi contributi istruttori definitivi come chiesti, in ultimo, con la nota del 18/01/2022 sopra citata.

**CONSIDERATO** che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 3909 del 04/02/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento all'oggetto e a riscontro delle note di codesto Servizio V prot. n. 39102 del 22.11.2021 e n. 1470 del 18.01.2022, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MiTE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il proprio parere endoprocedimentale prot. n. 1040 del 31.01.2022, assunto agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 3265 di pari data, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Premesso che la suddetta Soprintendenza ha espresso un precedente parere endoprocedimentale relativo all'opera in progetto con nota prot. 9167 del 23.09.2020;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Considerato che, nel richiamato parere endoprocedimentale prot. n. 1040 del 31.01.2022, relativamente alla tutela del patrimonio archeologico, la suddetta Soprintendenza ha espresso le seguenti valutazioni:

- La documentazione archeologica ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 è stata resa disponibile nell'ambito delle integrazioni volontarie depositate dall'Ente proponente;
- Sulla base della predetta documentazione – sebbene non estesa ad alcuni interventi connessi alle opere principali – e degli approfondimenti effettuati dalla suddetta Soprintendenza, il rischio archeologico relativo alle aree interessate dal progetto in esame si ritiene basso;
- Pur non rilevandosi criticità, si prescrive che “in caso di autorizzazione del progetto, laddove gli interventi comportino scavi a quote diverse da quelle occupate dai manufatti esistenti, questi dovranno essere effettuati sotto la costante sorveglianza di un professionista archeologo a ciò incaricato, con spese a gravare sul committente. Ad ogni buon conto si rammenta che, qualora nel corso della realizzazione delle ulteriori opere si verificassero scoperte fortuite di beni di natura archeologica o paleontologica, è fatto obbligo ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti, senza alterare le condizioni e lo stato del luogo di rinvenimento”;

Per quanto di competenza, questo Servizio concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nell'esprimere parere favorevole all'opera in progetto con le richiamate prescrizioni, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate >.

**CONSIDERATO** che il Servizio III, **Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 3785 del 02/02/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riscontro alla nota prot. n. 39102 del 22.11.2021 di codesto Servizio V relativa alla questione indicata in oggetto, preso atto di quanto relazionato dalla Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro con la nota prot. n. 1040 del 31.01.2022, per quanto di propria competenza, questo servizio III concorda con quanto riportato dalla SABAP ed in particolare, in riferimento al punto - Area Funzionale Patrimonio Architettonico - Area funzionale paesaggio, alla specifica osservazione di approfondimenti relativa a: “[...] durante il processo autorizzativo, il progetto di recupero del villaggio, i cui immobili, come rilevato anche durante il sopralluogo svolto dai funzionari di questo Ufficio, sono meritevoli di essere recuperati nei loro valori originali. A tale proposito, anche in conformità con le NTA del PPR che gravano sull'area in esame, l'eventuale “ricostruzione” degli immobili non più esistenti dovrà essere accuratamente valutata” >.

**CONSIDERATI ED ESAMINATI** gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Sabbie di Parma S.r.l.

**CONSIDERATO** che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra integralmente trascritti, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

**RITENUTO** di poter aderire al parere endoprocedimentale definitivo del 31/01/2022, sopra integralmente riportato, della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, così come condiviso, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e dal Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP.

**RITENUTO** di far proprie, di conseguenza, le valutazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle

MA

A



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il suddetto parere endoprocedimentale definitivo del 31/01/2022.

**CONSIDERATI** i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP.

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP.

**CONSIDERATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale.

**Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato** a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri endoprocedimentali sopra integralmente trascritti; visto il contributo istruttorio definitivo del Servizio II della Direzione generale ABAP del 04/02/2022; visto il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP del 02/02/2022; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio favorevole** alla dichiarazione di compatibilità ambientale dello studio di fattibilità tecnico economica per il rilascio della **Concessione mineraria per l'estrazione e valorizzazione di materiali di ferro "GIACURRU" finalizzata allo sfruttamento del giacimento residuo ed al ripristino ambientale**, localizzato nei comuni di Aritzo e Gadoni, in provincia di Nuoro, nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali dal n. **1** al n. **8**:

- 1) Il Progetto Esecutivo dell'intervento di cui trattasi deve prevedere:
  - a) che qualsiasi opera di scavo (compreso il relativo scotico superficiale), di movimento terra o di sondaggio nel sottosuolo, che possa compromettere anche la stratigrafia archeologica o beni di natura paleontologica, eventualmente introdotta in variante con il Progetto Esecutivo rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura VIA, è soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero della cultura;
  - b) che nel Quadro Economico del Progetto Esecutivo siano previste adeguate somme per assicurare l'assistenza archeologica e/o paleontologica delle opere di scavo (compreso il relativo scotico superficiale), di movimenti di terra e di sondaggio nel sottosuolo di cui alla presente condizione ambientale n. 1, lett. a), come pure l'esecuzione delle eventuali conseguenti indagini in caso di ritrovamenti a carattere archeologico e/o paleontologico di cui alle condizioni ambientali n. 4 (lett. a) e n. 5 (lett. a – lett. c);
  - c) anche al fine dell'acquisizione delle previste autorizzazioni, comprese quelle di competenza del Ministero della cultura, un adeguato approfondimento e adeguamento dell'intervento di compensazione ambientale denominato "Ripristino strutture Villaggio Minerario Giacurru", così come indicato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel relativo parere endoprocedimentale prot. n. 1040 del 31/01/2022 (paragrafo "Allegato A-BAP").

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

*MA*  
*\**



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



2) Sabbie di Parma S.rl. deve:

- a) comunicare la data di inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi -, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, inviando contestualmente il cronoprogramma delle attività – comprese quelle di impianto dei cantieri -, al fine di poter predisporre gli opportuni sopralluoghi da parte del personale del competente Ufficio periferico del MiC. Con la medesima comunicazione sarà indicato il nominativo (con allegato *curriculum vitae*) dell'archeologo professionista, provvisto dei titoli previsti dal DM-MiBACT n. 244 del 20/05/2019, incaricato dell'eventuale assistenza archeologica di cui alla condizione ambientale n. 1, lett. b);
- b) comunicare, contestualmente a quella richiesta con la condizione ambientale n. 4, lett. a), alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio il nominativo (con allegato *curriculum*) dell'archeologo professionista, provvisto dei titoli previsti dal DM-MiBACT n. 244 del 20/05/2019, incaricato dell'assistenza archeologica di cui alla condizione ambientale n. 1, lett. b).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

3) In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

4) Si prescrive a Sabbie di Parma S.r.l.:

- a) ai sensi dell'articolo 90, *Scoperte fortuite*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le attività di allestimento dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse e compresi i beni di natura paleontologica, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*), il quale competente Ufficio periferico del MiC se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 42 del 2004, rimanendo a carico – compresi i relativi oneri - del proponente la redazione e realizzazione di un conseguente progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio. Inoltre, si evidenzia fin da adesso che il rinvenimento fortuito di materiali o strutture archeologiche, compresi i beni di natura

MA  
\*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



paleontologica, potrebbe altresì determinare la richiesta da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di predisporre varianti al progetto e l'avvio di indagini estensive necessarie a verificare il carattere e l'estensione dei contesti portati alla luce, senza alcun onere per il Ministero della cultura. In ogni caso, la Società proponente deve ottemperare a tutto quanto previsto, oltre che dal suddetto art. 90, anche dall'articolo 91 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e dagli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dall'art. 733 del Codice penale, con riguardo alla sospensione dei lavori, alla comunicazione tempestiva (entro 24 ore) alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio o al Sindaco o all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio e alla conservazione temporanea delle emergenze rinvenute, senza alterarne le condizioni o lo stato del luogo di rinvenimento;

- b) di rendere edotto il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico alla suddetta Società relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dagli articoli richiamati alla lett. a) della presente condizione ambientale, come anche dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 42 del 2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo sempre alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla contestuale sospensione dei relativi lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo competente Ufficio periferico di questo Ministero.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 5) In corso d'opera Sabbie di Parma S.r.l. deve provvedere a che:
- a) i siti di interesse archeologico e/o paleontologico eventualmente individuati durante la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le opere di allestimento dei cantieri e di quelle connesse – siano esplorati esaustivamente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, essendo edotto la medesima Sabbie di Parma S.r.l. che qualora non fosse possibile e compatibile la tutela degli stessi siti in altra sede, la loro conservazione in loco può comportare una variante alle opere previste;
  - b) qualsiasi opera di scavo (compreso il relativo scotico superficiale), di movimento terra o di sondaggio nel sottosuolo, che possa compromettere anche una possibile stratigrafia di interesse archeologico e/o paleontologico, eventualmente introdotta in variante in corso d'opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura VIA o con il Progetto Esecutivo, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero della cultura;
  - c) laddove gli interventi comportino scavi a quote diverse da quelle occupate dai manufatti esistenti, questi siano effettuati sotto la costante sorveglianza di un professionista archeologo a ciò incaricato (provvisto dei titoli previsti dal DM-MiBACT n. 244 del 20/05/2019 e il cui *curriculum vitae* deve essere preventivamente presentato alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio), con spese a gravare sulla medesima Sabbie di Parma S.r.l.;
  - d) il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi

MA

X



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



- effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata;
- e) le opere di mitigazione vegetazionale previste nel progetto presentato in sede di VIA e nel conseguente Progetto Esecutivo, siano realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi;
  - f) le opere di mitigazione vegetazionale siano avviate in continuità con la conclusione delle corrispondenti opere principali, qualora non siano comunque realizzabili le predette mitigazioni in modo anticipato rispetto alla stessa conclusione, al fine di giungere al termine dei lavori previsti con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal medesimo progetto;
  - g) la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio sia costantemente aggiornata sull'andamento dei lavori e su eventuali circostanze impreviste che dovessero insorgere – in particolar modo per quanto attiene alla tutela dei beni culturali –, rimanendo riservata al medesimo competente Ufficio del MiC la possibilità di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d'arte;

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 6) Per le aree di cantiere, di deposito temporaneo e di stoccaggio dei materiali, come anche per le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché per ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato, in continuità con il termine dei relativi lavori, il recupero e il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dalle stesse opere e dai cantieri.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 7) Sabbie di Parma S.r.l., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto – anche se realizzato per lotti –, deve consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate nel presente parere tecnico istruttorio dal numero 1) al numero 6).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 6. Fase precedente la messa in esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

MA  
d



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



- 8) Sabbie di Parma S.r.l. in fase di esercizio ha l'obbligo:
- a) per tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura – sia di tipo edile che vegetazionale - al loro mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati;
  - b) per gli interventi di specifica mitigazione vegetazionale, all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze entro un anno dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale, prevedendo comunque le necessarie cure culturali per un periodo non inferiore a cinque anni.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali


Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 7. Fase di esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

Il Responsabile del Procedimento

UOTT n. 1 - arch. Piero Aebischer

(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)



Il Dirigente del Servizio V  
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE  
arch. Federica GALLONI



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it